

petrille

Comune di Misilmeri

Il suddetto procedimento è stato chiamato innanzi al GDP di Termini Imerese.

Alla suddetta udienza, il Comune di Misilmeri si è costituito eccependo, preliminarmente,

1) L'INESISTENZA DELLA NOTIFICA DELL'ATTO DI CITAZIONE
2) IMPROCEDIBILITA'
PER LA DOMANDA PERCHE' NON PRECEDUTA DA INVITO ALLA STIPULA DI CONVENZIONE DI NEGOZIAZIONE ASSISTITA VALIDO

3) INFONDATEZZA NEL MERITO DELLA DOMANDA ATTOREA RELATIVAMENTE ALL'NESSO DI CAUSALITA' ED ALL'ANALISI LEGISLATIVA .

Nonostante la prima delle eccezioni sollevate, per giurisprudenza monolitica, non ammette sanatoria, il GDP ha ritenuto di far rinotificare l'atto di citazione concedendo, all'uopo, di un termine per la rinotifica.

Pertanto la notifica dell'atto di citazione è il frutto della citata ordinanza del GDP di Termini Imerese.

Detto ciò, poiché questo difensore considera insanabile il vizio della inesistenza della notificazione dell'atto di citazione (supportato in ciò dalla Giurisprudenza monolitica della Suprema Corte di Cassazione), si ritiene che il Comune debba costituirsi (nuovamente), a seguito della nuova citazione in giudizio, al fine di non apprestare quiescenza alla (inammissibile) sanatoria ordinata dal GDP e di non incorrere in decadenze nelle Legge.

Della superiore circostanza si potrà parlare direttamente presso i vostri uffici

Chiaramente, trattandosi di nuova costituzione occorrerà nuovo mandato e conseguentemente, nuova delibera.

Ove codesta amministrazione si determinasse nel conferire il mandato a questo difensore, lo scrivente comunica che per la nuova costituzione il proprio onorario è di importo pari a quello precedente e cioè euro 701,03 al netto della ritenuta d'acconto.

Inoltre, lo scrivente, con la presente comunica di avere ricevuto la notifica del nuovo atto di citazione anche presso il proprio studio.

Tanto si doveva per vostra opportuna conoscenza.

Si rimane in attesa di cortese cenno di riscontro e si coglie l'occasione per rinviare Cordiali saluti

Avv. Antonino Monte

Da: "Antonino Cutrona" affarilegali@pec.comune.misilmeri.pa.it

A: antoninomonte@pecavvpa.it

Cc:

Data: Tue, 18 Sep 2018 10:18:34 +0200 (CEST)

Oggetto: Atto di citazione Ciancimino Rita

> Preg.mo avvocato, con la presente, si sollecita il riscontro della precedente nota pec del 11.09.2018. Distinti saluti.

>

Avv. Salvatore Barrale
Via Mandricelli, 1
90031 Belmonte Mezzagno (PA)
tel. 091.8728244 / fax 091.8738150
P.IVA 03926120829

GIUDICE DI PACE DI TERMINI IMERESE

COMUNE DI MISILMERI	
★ 10 SET. 2018 / A ★	
PROT. N. 3063	CAT.
PASO	RISP.

ATTO DI CITAZIONE

Il sig. **Ciancimino Rita**, nata a Palermo il 29/01/1979 e residente in Belmonte Mezzagno nella via Papa Giovanni XXIII n. 211, C.F. CNCRTI79A69G273L, elettivamente domiciliata in Belmonte Mezzagno nella via Mandricelli n. 1, presso lo studio dell'Avv. Salvatore Barrale C.F. BRRSVT55S25A764T (e-mail: salvatorebarrale@pecavvpa.it - fax 0918738150) dal quale è rappresentata e difesa per mandato a margine dell'originale dell'atto di citazione, in ottemperanza all'ordinanza emessa dal Giudice di pace di Termini Imerese, Dott. Monaco

CITA

Il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco legale rappresentante pro-tempore, con sede nella piazza Comitato 1860 – Misilmeri;

Il Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco legale rapp.te pro-tempore ed elett.te dom.to c/o lo studio dell'Avv. Antonino Monte Viale della Libertà n. 56 – Palermo, suo procuratore costituito.

A comparire innanzi al **Giudice di Pace di Termini Imerese, Dott. Monaco**, all'udienza che quest'ultimo terrà il giorno **06 Novembre 2018** alle ore legali e nei locali delle sue ordinarie sedute siti in Termini Imerese nella piazza Europa n. 6, con invito a costituirsi nei modi e termini di legge e con avvertimento che in caso di costituzione oltre i termini previsti incorreranno nelle decadenze di cui all'art. 38 e 167 C.p.c., e che in caso di mancata costituzione si procederà in loro contumacia per ivi sentire fare diritto alle seguenti domande

1. Il giorno 06/09/2017, alle ore 22.00 circa, l'odierna attrice percorreva a piedi in qualità di pedone il corso IV Aprile del comune di Misilmeri;

2. Giunto all'altezza del civico n. 67, cadeva a terra a causa del marciapiede dissestato che non era in alcun modo visibile né segnalato;

3. A causa di ciò la sig.ra Cincimino Rita subiva lesioni e veniva trasportata presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale Buccheri La Ferla di Palermo dove i sanitari di turno in prime cure le diagnosticavano "frattura base V metatarso

piede sn";

Sottoposta a visita medico legale alla stessa veniva riconosciuta una ITT di gg.

30, una ITP al 50% di gg. 30, oltre ad un danno biologico del 5%.

A seguito del sinistro i danni patiti dall'odierna attrice ammontano ad Euro 426,56 per le spese mediche e ad Euro 4000,00 per i danni patrimoniali e non (biologico e morale) patiti a seguito alle lesioni riportate e che meglio saranno quantificati in corso di causa a mezzo di apposita CTU.

Considerato che a tutt'oggi nonostante la formale richiesta inoltrata al Comune di Misilmeri proprietario della strada e tenuto comunque alla manutenzione della via e soprattutto a segnalare insidie alla circolazione, l'attrice non è stata affatto risarcita.

Tenuto conto che appare chiara l'esclusiva responsabilità del convenuto Comune di Misilmeri nella causazione del sinistro descritto in narrativa, per avere creato insidia comunque non segnalata.

Tutto ciò premesso e ritenuto, l'attore, ut sopra rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato, chiede che

VOGLIA L'ILL.MO SIG. GIUDICE DI PACE

Rejectis adversis

- Ritenere e dichiarare che l'incidente descritto in narrativa è da imputare ad

esclusiva colpa e negligenza del convenuto Comune di Misilmeri ex art. 2051 e 2043 CC;

- Condannare, conseguentemente, il Comune di Misilmeri, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al pronto pagamento in favore della sig.ra Cincimino Rita, della complessiva somma di Euro 4426,56 e che meglio sarà quantificata in corso di causa a mezzo apposita Ctuo o di quella maggiore o minore

somma che il Giudice di Pace riterrà conforme a giustizia.

- La detta cifra dovrà inoltre essere aumentata degli interessi fino al soddisfo e della somma dovuta per la svalutazione monetaria.

- Il tutto con vittoria di spese, competenze ed onorari e aumento del 15%.

Ai fini dell'art. 9 co V° Legge 23.12.1999 n. 488 si dichiara che il valore della causa ammonta ad Euro 4426,56

In Via Istruttoria:

- Ammettere prova per testi con il Sig. Vitrano Stefano, nato a Palermo il 07/09/1976 residente in Marineo, Via Fasci Siciliani n. 11, sugli articolati di cui ai numeri 1, 2 e 3 della narrativa;


- Ammettere C.T.U. medico legale sull'attrice al fine di determinare il periodo di invalidità temporanea ed il grado in percentuale dei postumi a carattere invalidante;

Si Produce: 1) Lettera a mezzo pec del 21/02/2018 indirizzata al Comune di Misilmeri; 2) Documentazione medica; 3) Spese mediche; 4) Relazione medica del dott. Gendusa; 5) Foto raffiguranti il luogo del sinistro; 6) Pec invito convenzione di negoziazione assistita ex art. 2 e ss. del D.L. 132/2014.

Con riserva di ogni altro mezzo istruttorio.

Belmonte Mezzagno, li 03/09/2018

Avv. Salvatore Barrale

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'S. Barrale', written over the printed name 'Avv. Salvatore Barrale'.

UNEP - TRIBUNALE DI TERMINI IMERESE

Modello A

Cron.7035 - 1/2

P

ARRALE AVV. SALVATORE

ificazione

Funz. UNEP, addetto al su indicato ufficio, ho notificato il presente atto di CITAZIONE a

MISILMERI IN PERSONA DEL SINDACO LEG. RAPP. PRO-TEMPORE

TO 1860,26 90036 MISILMERI - ITALIA

one di copia conforme all'originale a mezzo del servizio postale, con plico raccomandata A.R. n. ai sensi dell'art. 149 c.p.c dall'ufficio postale di POSTE: TERMINI IMERESE

L'Ufficiale Giudiziario SPATARO MARIO

SPECIFICA	
Diritti	€ 2,58
Trasferte	€ 0,00
10%	€ 0,00
Spese	€ 15,90
Varie	€ 0,00
Bolli	€ 0,00
TOTALE	€ 18,48

Data rich 04/09/18
Funz Unep/Uff Giud

215

**FICHE ESECUZIONI PROTESTI
I TERMINI IMERESE**

CAZIONE ATTI GIUDIZIARI

AP del Cronol. Civ.e
SILVANO Penale
L'Ufficiale Giudiziario
Ufficiale Mario Spataro

Postaraccomandata

Posteitaliane

07.09.2018 11.36
Euro 006.05

100787594774410 90036

COMUNE DI MISILMERI

★ 10 SET. 2018 ★

PROT. N. 30163 CAT. RISP.



essere consegnato al destinatario o a persone con lui conviventi o addette alla
inferiore di 14 anni o non palesemente incapace
€ 0,95
za delle suddette persone, il plico deve essere depositato fo
ale deve dare avviso al destinatario, in busta chiusa a mezzo
teposito. Dato avviso in caso di assenza del destinatario deve

APPLICARE SULLA BUSTA AG

AG

78759477441-0

COMUNE DI MISILMERI

IN PERS. SINDACO LEG. RAPP. PRO-TEMPORE

1860

MISILMERI

COMUNE DI MISILMERI
Città Metropolitana di Palermo

DISCIPLINARE D'INCARICO LEGALE

Oggetto: disciplinare di incarico relativo all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla sig.ra Ciancimino Rita.

L'anno duemiladiciotto il giorno _____ del mese di _____ in Misilmeri nella residenza comunale

Con la presente scrittura privata, avente per le parti forza di legge, a norma dell'art. 1372 del codice civile,

TRA

• Il Comune di Misilmeri (di seguito Comune) con sede in Misilmeri, Piazza Comitato 1860 n. 26, Codice fiscale: 86000450824, qui rappresentato dal Dott. Antonino Cutrona, il quale dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune predetto, che rappresenta nella Sua qualità di Funzionario Responsabile dell'Area 1 – Affari Generali ed istituzionali, giusta provvedimento sindacale n. 10/2015, in virtù delle vigenti norme statutarie e regolamentari;

E

• L'avv. Antonino Monte, del foro di Palermo (di seguito legale) nato a Palermo il 30.04.1969, con studio legale in Palermo, Via Libertà n. 56, C.F.: MNTNNN69D30G273V, Partita IVA: 05451540826, iscritto all'albo degli avvocati presso il Tribunale di Palermo;

Premesso che

il Comune di Misilmeri intende resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla sig.ra Ciancimino Rita;

Con provvedimento del Sindaco n. _____ del _____, si è provveduto alla nomina dell'Avvocato Antonino Monte, cui affidare l'incarico legale per resistere all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla sig.ra Ciancimino Rita, autorizzando il Responsabile del Settore all'adozione di tutti gli atti e provvedimenti connessi e consequenziali.

Ciò premesso:

Tra le parti sopra costituite, si conviene e si stipula il conferimento di un incarico legale, secondo le seguenti modalità e condizioni:

Art. 1) L'incarico ha per oggetto la resistenza all'atto di citazione promosso innanzi al Giudice di Pace di Termini Imerese dalla sig.ra Ciancimino Rita;

Art. 2) Il valore complessivo delle tre cause è inserito nella fascia compresa tra € 1.000,00 e 5.200,00;

Art 3) Il legale si impegna ad applicare e percepire, per l'incarico ricevuto e di cui alla presente convenzione, la somma complessiva di € 832,21 comprensiva di IVA, CPA e ritenuta d'acconto come per legge, previsti dalle tariffe professionali vigenti nel tempo in materia civile. Convengono le parti che, ove anche una delle attività professionali previste nel preventivo di spesa non venga svolta, è chiaro che il relativo importo verrà detratto dal totale, mentre se sarà necessario ai fini della migliore difesa dell'Ente Locale svolgere o modificare una delle citate attività professionali, si comunicherà la relativa variazione supportandola da adeguata motivazione.

- Art. 4) E' fatto obbligo del professionista la stretta osservanza del codice deontologico e del codice integrativo di comportamento adottato dall'Ente;
- art. 5) E' fatto obbligo del professionista incaricato di aggiornare per iscritto costantemente l'Ente sullo stato generale del giudizio e l'esito delle singole udienze, con l'indicazione dell'attività posta in essere e di inviare in tempi congrui copia di ogni memoria, comparsa o altro scritto difensivo redatto nell'esercizio del mandato conferito, nonché degli atti di controparte;
- Art. 6) E' fatto obbligo del legale, alla conclusione di ogni fase o grado di giudizio per cui è incaricato di rendere per iscritto un parere all'Amministrazione in ordine alla sussistenza o meno di motivi per proporre gravame o resistere negli eventuali gradi successivi di giudizio o comunque per impugnare i provvedimenti emanati nel contenzioso assegnato;
- Art. 7) E' fatto al professionista obbligo di rendere parere scritto in ordine all'eventuale proposta di transazione giudiziale;
- Art. 8) E' fatto obbligo al legale, di partecipare ad incontri e riunioni per la trattazione della causa anche in corso del suo svolgimento a richiesta del Comune;
- Art. 9) Per ciascun giudizio è previsto l'eventuale abbattimento del 25% del compenso pattuito in caso di soccombenza o abbandono del giudizio e del 10% in caso di soccombenza parziale;
- Art. 10) In caso di vittoria nel giudizio da parte del Comune il professionista ha diritto a percepire il maggiore compenso conseguente alla liquidazione operata dal Giudice che sia effettivamente incassata;
- Art. 11) Il Legale incaricato ha diritto all'integrale rimborso delle spese vive documentate;
- Art. 12) E' fatto obbligo al legale incaricato, qualora la sentenza favorevole all'Ente condanni la controparte al pagamento delle spese legali, di curare per conto ed in nome dell'Ente e senza ulteriore compenso, per l'attività di recupero crediti, l'esazione delle spese e degli onorari cui la controparte è stata condannata nei giudizi da esso trattati, resta inteso tra le parti che le spese borsuali per tale attività saranno a carico del Comune e che, inoltre, il Legale ha diritto a percepire i compensi giudizialmente liquidati per l'attività suddetta che saranno effettivamente incassati dal Comune;
- Art. 13) E' fatto obbligo al professionista incaricato di rendere la rendicontazione di cui all'art. 10 della vigente disciplina contenente i criteri per l'affidamento di incarichi legali di gestione del contenzioso a professionisti esterni, approvata con deliberazione della G. C. n. 85 del 27.09.2016;
- Art. 14) L'Amministrazione metterà a disposizione dell'avvocato incaricato la documentazione in proprio possesso e rilevante per la definizione della controversia. L'incaricato riceverà copia degli atti, salvo che per necessità di legge non debba essere acquisito l'originale, nel qual caso l'incaricato renderà dichiarazione impegnativa attestante il ritiro dell'atto e l'impegno a restituirlo non appena possibile.
- Art.15) L'Avvocato incaricato dichiara, altresì, di non avere in corso comunione d'interessi, rapporti d'affari, o d'incarico professionale né relazioni di coniugio, parentela od affinità entro il quarto grado con la controparte (o con i legali rappresentanti in caso di persona giuridica) sopra indicata e che inoltre non si è occupato in alcun modo della vicenda oggetto del presente incarico per conto della controparte o di terzi, né ricorre alcuna situazione di incompatibilità con l'incarico testè accettato alla stregua delle norme di legge e dell'ordinamento deontologico professionale. Fatta salva l'eventuale responsabilità di carattere penale o disciplinare, cui dovesse dar luogo la violazione anche di una sola delle predette prescrizioni, l'Amministrazione è in facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 e ss. del codice civile.

A tal fine, il legale nominato si impegna a comunicare tempestivamente all'Amministrazione l'insorgere di ciascuna delle condizioni di incompatibilità richiamate

precedentemente.

- Art. 16) Il Comune ha facoltà di revocare in qualsiasi momento l'incarico al legale nominato, previa comunicazione scritta da dare con lettera raccomandata munita di avviso di ricevimento, con l'obbligo di rimborsare le spese necessarie fino a quel momento sostenute e di corrispondere il compenso per l'attività fino a quel momento espletata, il tutto nei limiti fissati al precedente punto 2) (minimi tariffari).
- Art. 17) Il legale ha facoltà di rinunciare al mandato per giusta causa, con diritto al rimborso delle spese sostenute ed al compenso per l'attività espletata, da determinarsi, nei limiti minimi di tariffa.
- Art. 18) Il Comune, si obbliga a fornire tempestivamente, per il tramite dei propri uffici e del proprio personale, ogni informazione, atto e documento utile alla migliore difesa richiesti dal legale.
- Art. 19) Il Comune, secondo quanto previsto dall'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, informa il legale – il quale ne prende atto e dà il relativo consenso – che tratterà i dati contenuti nella presente convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia.
- Art. 20) Per quanto non previsto dal presente disciplinare, le parti rinviano alle norme del codice civile, a quelle proprie dell'ordinamento professionale degli avvocati ed alle relative tariffe professionali nonché alla disciplina sugli incarichi legali approvata con deliberazione della Giunta Comunale n. 85 del 27.09.2016.
- Art.21) Il professionista si impegna ad attenersi agli obblighi di condotta, per quanto compatibili, previsti dal Codice di Comportamento del personale dipendente del Comune di Misilmeri, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 33 del 28.04.2015, del quale ha preso conoscenza e per il quale si dichiara piena accettazione.

La presente scrittura privata, redatta in carta libera ed in doppio originale, sarà registrata soltanto in caso d'uso, ai sensi e per gli effetti dell'art. 2, tariffa parte seconda, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Ogni eventuale spesa inerente e conseguente alla stipulazione del presente atto è a carico del legale incaricato.

Letto, confermato e sottoscritto.

L'Avv. Antonino Monte

Il Responsabile dell'Area 1

(dott. Antonino Cutrona)